



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dott. Ignazio Tamponi | Presidente   |
| Dott. Nicola Caschili | Giudice est. |
| Dott. Stefano Greco   | Giudice      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo **23/2022**

per la apertura della liquidazione giudiziale di

**DONNE CONCEPT SRL IN LIQUIDAZIONE** c.f./p.i. 01587480920, in  
persona del legale rappresentante in carica, con sede in VIA G.B. TUVERI N. 84  
CAGLIARI, rappresentata e difesa dall'avv. PIER LUIGI USAI presso il cui studio  
è domiciliata

proposta da

in proprio

\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 6.10.2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza, ha chiesto il proprio fallimento, allegando di essere in possesso dei requisiti dimensionali e di essere in stato di insolvenza, non potendo con il proprio patrimonio soddisfare i creditori integralmente.



2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Dall'esame dei bilanci agli atti emerge la sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Risultano in particolare debiti complessivi per € 1.146.000,00. Pertanto, atteso il superamento della soglia relativa ai suddetti indicatori, è certo che la convenuta sia in possesso dei requisiti per essere assoggettata alla liquidazione giudiziale.

3 La ricorrente versa in stato d'insolvenza, alla luce di quanto dalla stessa allegato e documentato. E' significativa al riguardo rilevare che a seguito di ripetuti esercizi negativi, la società è stata messa in liquidazione ed il suo patrimonio risulta ampiamente negativo, non potendo fare fronte alla ingente esposizione anche considerata la cessazione dell'attività d'impresa.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare i debiti complessivi verso erario, dipendenti fornitori e banche.



5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata la liquidazione giudiziale della società convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

**1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di DONNE CONCEPT SRL IN LIQUIDAZIONE**, c.f. 01587480920 con sede in VIA G.B. TUVERI N. 84 CAGLIARI;

**2. nomina il dott. Caschili Nicola** giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa **CRISTINA BACHIS**;

**3. autorizza il curatore**, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

**4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie**, in formato digitale qualora la documentazione sia



tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

**5. stabilisce il giorno 27/03/2023 alle ore 09:45 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;**

**6. assegna il termine perentorio di trenta giorni** prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**7. avvisa i creditori** e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

**8. segnala al Curatore** che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale



dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

**9. dispone** che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

*Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 07/12/2022.*

Il giudice relatore est.

Nicola Caschili

il Presidente

Ignazio Tamponi

